



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Stefania Calò	Presidente
dott.ssa Simona Boiardi	giudice relatore
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nel procedimento 133-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata familiare del patrimonio di Cozzolino Pasquale e di Bosso Lucia promosso dai debitori rappresentati dall'Avv. Michela Del Rio e con l'ausilio dell'Avv. Antonio Ferretti, nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 133-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss ccii per il sig. **Pasquale Cozzolino**, nato a Torre del Greco (NA) il 13 settembre 1973, codice fiscale CZZPQL73P13L259C con contestuale istanza di concessione del beneficio dell'esdebitazione ex art. 283 ccii per la sig.ra **Lucia Bosso**, nata a Torre del Greco (NA) il 9 dicembre 1976, codice fiscale BSSLCU76T49L2590, entrambi residenti in Reggio Emilia (RE), Via Meuccio Ruini n.1, rappresentati dall'Avv. Michela Del Rio del Foro di Reggio Emilia;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario



prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;
considerato che l'art.

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che gli istanti sono coniugi e, come membri della stessa famiglia, sono legittimati alla proposizione di un unico progetto



di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 comma I ccii, avendo il relativo sovraindebitamento un'origine comune riconducibile all'incapacità degli stessi di far fronte al pagamento del mutuo concesso per l'acquisto dell'abitazione principale (poi venduta all'asta con soddisfazione parziale della Banca);

ritenuto che il sovraindebitamento è stato causato dalle difficoltà lavorative del ricorrente e dal carico familiare da sostenere;

letta la relazione particolareggiata dell'Avv. Antonio Ferretti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e le successive integrazioni che hanno confermato la quasi assenza di reddito in capo alla ricorrente;

rilevato che risultano in capo al sig. Cozzolino debiti per € 111.510,86 oltre alle spese di procedura;

rilevato che risulta in capo alla sig.ra Bosso il solo debito nei confronti della banca mutuante per € 70.635,78 oltre alle spese di procedura;

rilevato che i ricorrenti non sono proprietari di beni immobili in quanto abitano in un'abitazione messa a disposizione dal datore di lavoro che trattiene direttamente dalla busta paga l'importo di € 250,00;

considerato che il debitore è proprietario dei seguenti beni mobili registrati che si ritiene di escludere dalla procedura in ragione del loro scarso valore economico e comunque funzionali agli spostamenti lavorativi:

-Alfa Romeo 159, targata DH396BF, immatricolata nel 2007 e utilizzata per gli spostamenti lavorativi;

-scooter Piaggio targato CX34367, immatricolato nel 2007 utilizzato dalla moglie;

rilevato che il sig. Cozzolino è titolare di:

conto corrente n. 0230001xxxx, presso Banca San Felice 1893 società cooperativa per azioni, su cui gli viene accreditato lo stipendio, con saldo esiguo;



la sig.ra Bosso è titolare di postePay Evolution di cui è intestataria, contrassegnato dal n. 5333171143xxxx, sulla quale le viene accreditato lo stipendio con giacenza di € 336,90;

che, trattandosi di somme modeste, si ritiene di lasciarle nella disponibilità dei ricorrenti;

considerato che il sig. Cozzolino lavora dal 2018 con un contratto a tempo indeterminato come addetto al soccorso stradale presso Autofficina Corradini srl e percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.948,00 gravata da pignoramento presso terzi attivato da IFIS NPL INVESTING SPA e da cessione volontaria dello stipendio in favore di GIORGIA SPV srl;

considerato che la sig.ra Bosso lavora con contratto part-time a tempo determinato (scadenza 28.2.2026) con retribuzione netta di € 200,00 mensili;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi e dal figlio maggiorenne ma non autosufficiente in quanto studente;

considerato che le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare possono essere determinate in € 1.750,00;

considerato che la ricorrente contribuisce alle stesse in ragione della sua modesta capacità contributiva di € 200,00 e non può apportare alcuna utilità alla procedura;

considerato che la quota di spese mensili in capo al ricorrente è di € 1.300,00 (considerando la trattenuta del canone di locazione in busta paga);

considerato che i debitori dovranno versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti



anche in relazione ad eventuali auspicati incrementi reddituali della ricorrente;

che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che dovranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare il rispetto di tale obbligo da parte del debitore;

rilevato che l'Occ ha fornito l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3, quarto periodo e che quindi è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

che l'Occ, quanto alla sig.ra Bosso, ha accertato che non è in grado di offrire alcuna utilità diretta ed indiretta alla procedura;

rilevato, quindi, che con l'attivo della procedura si dovrebbe provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili, al pagamento dei restanti creditori in base all'ordine dei privilegi;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), ccii;

considerato che la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

osservato, quanto al pignoramento in busta paga ed alla cessione del quinto dello stipendio che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che, pertanto, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbono intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente



convenuto dall'OCC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;

considerato che il giudice dovrà, comunque, verificare se l'accordo intercorso rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n.202 che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Siena 31 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib. Rimini 30 maggio 2024), regola tutti i compensi dell'occ nelle varie procedure;

rilevato che tra le verifiche che il giudice deve compiere vi è anche quella del rispetto dell'art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore;

rilevato che la giurisprudenza (Trib. Siena 31 maggio 2024) ha sottolineato come l'art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura);

ritenuto che tale unitarietà emerge anche da altre disposizioni di legge:

(i) l'art. 16, espressamente richiamato in tema di liquidazione senza filtri di compatibilità, stabilisce che il compenso dell'organismo comprende anche l'opera prestata per la fase successiva all'omologazione, ciò anche quando sono previste attività di liquidazione di beni: il secondo comma dell'art. 17 prevede un unico compenso nel caso in cui nelle procedure di composizione della crisi (ossia negli attuali piano del consumatore e concordato minore) per l'esecuzione del piano si preveda la nomina di un liquidatore per la liquidazione dei beni;

(ii) il secondo comma dell'art. 18 prevede un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati più liquidatori o nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione;

(iii) l'art. 17, rubricato "unitarietà del compenso", prevede al



primo comma un unico compenso nel caso in cui si siano avvicinati "più organismi" da intendersi - secondo la giurisprudenza - "la compresenza ovvero l'avvicendamento nella procedura dell'Occ e del liquidatore" essendosi osservato che "in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore, è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo criteri di proporzionalità;

(iv) il legislatore ha previsto un compenso unico in ipotesi particolari, ossia nel caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 18 secondo comma), nel caso della nomina di un liquidatore per l'esecuzione del piano (art. 17 secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori (art. 18 secondo comma), (ciò ha indotto la giurisprudenza ad applicare il medesimo principio del compenso unico anche al caso fisiologico della nomina a liquidatore del gestore già individuato dall'Occ (o, nel caso eccezionale, della nomina di un diverso liquidatore);

rilevato che la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio 2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma) o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma);

ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista designato Gestore della crisi individuato dall'OCC



cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b);

visti gli artt. 66, 268 e 269 e ss. CCII

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sig. rri **Pasquale Cozzolino**, nato a Torre del Greco (NA) il 13 settembre 1973, codice fiscale CZZPQL73P13L259C e **Lucia Bosso**, nata a Torre del Greco (NA) il 9 dicembre 1976, codice fiscale BSSLCU76T49L2590, entrambi residenti in Reggio Emilia (RE), Via Meuccio Ruini;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore l'Avv. Antonio Ferretti, già nominato Gestore della Crisi dall'Occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali (pignoramento e cessione in busta paga) o cautelari sul patrimonio della ricorrente;

VIII. dispone che i debitori verseranno alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese familiari, quantificate in € 1.300,00 a carico del sig. Cozzolino;



IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 24 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

Il Presidente

Stefania Calò

